

LXVII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazioni — Discussione del progetto di legge: Saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi negli esercizi 1891-92 e 1892-93 sul capitolo « Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti » del bilancio del Ministero dell'interno — Osservazioni del senatore Cavalletto, cui risponde il sottosegretario di Stato per l'interno — Rinvio dell'articolo unico del progetto allo squittinio segreto, al quale sono pure rinviati i due progetti di legge ciascuno di un solo articolo: Autorizzazione di maggiori assegnazioni per L. 447,930 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93; Autorizzazione di maggiori assegnazioni per L. 559,777 85, su taluni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93 — Votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge discussi nella seduta precedente e dei due summenzionati — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1893-94 — Parlano il senatore Cavalletto, il ministro delle finanze ed il sottosegretario di Stato pel Tesoro — Approvazione di tutto il bilancio, dopo osservazioni del senatore Del Zio sul capitolo 60 (Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto), e risposte del ministro delle finanze e del senatore Majorana-Calatabiano, relatore — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Presentazione dei due disegni di legge relativi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica e della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94 — Approvazione degli articoli del progetto di legge: Autorizzazione di provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e di riscuotere le entrate e di provvedere alle spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma dal 1° luglio al 31 dicembre 1893; e successivamente dei due disegni di legge: Rendiconto generale del consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1891-92; Affrancamento dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo pel culto e all'Asse ecclesiastico di Roma — Risultato delle votazioni a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pm.

Sono presenti i ministri delle finanze, della marina e della guerra, ed i sottosegretari di Stato dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e del Tesoro.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà

lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Sunto di petizioni.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 81. — Alcuni capi di famiglia di diversi comuni della provincia di Salerno con 22 distinte petizioni, fanno istanza perchè vengano mantenuti i collegi convitti militarizzati.

« 82. — La Giunta municipale di Salerno (petizione identica alla precedente).

« 83. — L'arcivescovo di Napoli con 11 altri ordinari della diocesi della Campania domandano che non venga approvato il disegno di legge relativo alla precedenza del matrimonio civile a quello religioso.

« 84. — Il Consiglio comunale di S. Nicola La Strada (Caserta) domanda che siano prese in considerazione le istanze del Consiglio generale del Banco di Napoli per la posizione a farsi al Banco stesso col disegno di legge sul riordinamento bancario.

« 85. — La Deputazione provinciale di Salerno (petizione identica alla precedente) ».

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i senatori Luzi, Ellero, Parenzo, Rasponi, Martingengo, Menabrea, Bertini, Schiavoni, Tedeschi.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Informo il Senato che i signori ministri dell'interno, del Tesoro e di grazia e giustizia, non potendo intervenire in Senato, saranno rappresentati dai rispettivi sottosegretari di Stato per la discussione dei progetti di legge che li riguardano.

» **Discussione del progetto di legge:** « Saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi negli esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo: — Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti — del bilancio del Ministero dell'interno » (Numero 138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi negli esercizi 1890-1891 e 1891-92 sul capitolo: « Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti » del bilancio del Ministero dell'interno.

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di lire 167,817 41, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93, ad un nuovo capitolo col numero 120 *bis* e con la denominazione: « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatesi negli esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo - Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ».

Detta somma verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel suddetto esercizio finanziario 1892-93.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Io do ben volentieri il mio voto a questo disegno di legge, ma nel tempo stesso debbo fare una raccomandazione al Ministero dell'interno, ed è che si provveda ai fanciulli ciechi poveri, di ambedue i sessi.

Finora poco si è fatto legislativamente a favore di questi infelici, i quali, se non sono istruiti e se non sono resi abili a qualche arte, mestiere o lavoro utile, durano poi tutta la loro vita nella più squallida, nella più mesta miseria!

I fanciulli poveri, ciechi, d'ambedue i sessi, non provveduti e abbandonati alla miseria sono circa 8000 in Italia. Noi abbiamo è vero istituti che raccolgono parecchi di questi infelici e che provvedono alla loro educazione ed istruzione, ma gli attuali istituti sono insufficienti a raccogliere tutti i summenzionati infelici. Ed io credo che sarebbe necessaria una legge che provvedesse a tutti, e che vincolasse le provincie e i rispettivi comuni di origine a mantenerli negli istituti che abbiamo per i ciechi. Io credo che la spesa che incomberebbe alle provincie e ai comuni per questo umanitario e necessario provvedimento sarebbe relativamente

leggera e quindi io spero che legislativamente si provvederà a questa necessità.

Attendo dall'onor. sottosegretario di Stato per l'interno una parola che mi confermi nell'esaudimento di questa mia preghiera.

ROSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
L'argomento pietoso sollevato dall'onor. Cavalletto non può non parlare fortemente ad ogni animo gentile.

È vero; la condizione dei fanciulli ciechi e poveri è, fra i derelitti della sventura, forse quella che più di tutte merita compatimento e sollievo.

Vi sono degli istituti di beneficenza speciale per questi fanciulli, ai quali provvede la carità privata. Ve ne è in parecchie città d'Italia, ed il Senato mi consentirà che io, tocco dall'amore del campanile, ne ricordi uno dei migliori che il paese nostro abbia, quello di Napoli, dovuto solamente all'operosità fenomenale, all'affetto ed alla filantropia singolare di un uomo che, posto in modesta condizione di fortuna, ha voluto soccorrere quelli che in così derelitta condizione si trovavano, e che nomino a ragion d'onore, Domenico Martuscelli.

Io non solo rilevo la raccomandazione dell'onor. Cavalletto, non solo dichiaro esplicitamente che ne riconosco tutta la gravità e l'importanza, ma affermo che è dovere speciale del Governo di proporre, del Parlamento di votare una legge, la quale venga a soccorrere questi sventurati ed a coadiuvare l'opera di coloro che generosamente hanno assunto un'impresa forse alle loro forze superiore; e credo che sarà forse possibile introdurre qualche disposizione a favore dei fanciulli ciechi e poveri nel disegno di legge per gli inabili al lavoro, già presentata all'altro ramo del Parlamento, e per la quale è già fatta la relazione parlamentare.

Io mi studierò di esaminare se sia possibile farlo in quel progetto di legge, ed in caso contrario prendo solenne impegno in nome del ministro dell'interno, con l'onor. Cavalletto e col Senato, di presentare un disegno di legge in proposito.

Senatore CAVALLETTO. Ringrazio l'onor. sottosegretario di Stato della sua risposta, e sono sicuro che egli ed il ministro dell'interno, d'accordo provvederanno a che questo voto che io ho fatto sia soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto dei 2 progetti di legge ciascuno di un solo articolo per autorizzazioni di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per eguali somme (Numeri 139 e 147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni per lire 447,930 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Colonna di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 447,930 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e delle corrispondenti diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93.

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
Maggiori assegnazioni.		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	53,000
7	Funzioni pubbliche e feste governative	2,000
10	Indennità di traslocamento agli impiegati	90,000
11	Ispezioni e missioni amministrative	70,000
12	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie	5,000
14	Spese di posta (Spesa d'ordine)	1,600
18	Spese casuali	25,000
19	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	1,130
22	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio	5,200
27	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura	5,000
63	Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti	25,000
68	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	10,000
96	Carceri, Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie	140,000
109	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	15,000
Totale		447,930
Diminuzioni di stanziamento.		
2	Ministero - Spese d'ufficio	1,600
21	Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	6,330
33	Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili	20,000
36	Personale dei dispensari celtici	5,000
Da riportarsi		32,930

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

	<i>Riporto</i>	32,930
59	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	105,000
60	Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse)	10,000
61	Guardie di città - Personale (Spese fisse)	30,000
71	Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città	4,000
72	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse)	12,000
73	Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio	10,000
75	Soprassoldo ai RR. carabinieri in servizio di scorta ed alle brigate volanti	6,000
76	Spese di trasporto, di cancelleria, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i RR. carabinieri	1,000
80	Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione	40,000
83	Carceri - Premi d'ingaggio ad agenti carcerari	5,000
86	Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario	5,000
87	Carceri - Spese per esami e studi preparatori	2,000
89	Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri	60,000
95	Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	30,000
97	Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti	50,000
108	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	10,000
117	Sicurezza pubblica - Soprassoldo alle guardie di città	30,000
119	Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti	5,000
	Totale	447,930

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e il progetto di legge essendo di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca: « Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 559,777 85, su taluni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93 ».

Prego il senatore, segretario, Colonna di leggere il progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 559,777 85, e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli, e delle corrispondenti diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

CAPITOLI		Somma
Numero	Denominazione	
Maggiori assegnamenti.		
27	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria).	521,777 85
57	Spese di ufficio proprie del Ministero	12,000 »
62	Personale di ruolo della Corte dei conti	8,000 »
79	Personale di ruolo della Regia zecca	8,000 »
85	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . .	5,000 »
86	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	5,000 »
		559,777 85
Diminuzione di stanziamenti.		
23	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per la costruzione delle ferrovie complementari contemplati dall'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	521,777 85
68	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economici delle Intendenze di finanza	16,000 »
84	Allestimento di titoli di debito pubblico — Spese di materiale	2,000 »
94	Spese di stampa	10,000 »
108	Mercedi al personale — Agordo (Spese d'ordine).	4,000 »
109	Acquisto di materiali e trasporti — Spese di ufficio ed eventuali — Agordo (Spese d'ordine).	6,000 »
		559,777 85

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1893-94;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94;

Saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi negli esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capi-

tolo « Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti » del bilancio del Ministero dell'interno ;

Autorizzazione di maggiori assegnazioni per L. 447,930 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario (1892-93);

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 559,777 85, su taluni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

Gli ultimi tre disegni di legge non avendo dato luogo ad opposizioni, saranno votati in una sola coppia di urne.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94 » (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94 ».

Prego il senatore, *segretario*, COLONNA di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Sarà questa la ventesima volta forse che io rinnovo al ministro delle finanze, e ora anche al suo collega del Tesoro,

l'istanza affinché una buona volta si venga a pagare ai comuni del Lombardo-Veneto i loro crediti per le spese che hanno anticipato al Governo austriaco per i lavori del nuovo censimento catastale.

Questo credito dei comuni del Lombardo-Veneto ha cominciato dal 1830, e fu, si può dire, liquidato dagli Austriaci nel 1854. Il Governo austriaco però, che si vedeva poco saldo nel suo dominio in Italia, non si curò a mantenere la disposizione del vicerè, la quale prescriveva che, compiuto il nuovo censimento, dovessero essere rimborsati i comuni del Lombardo-Veneto delle spese governative da essi anticipate, e stabiliva la rateazione annua di lire 300,000 circa per cotesto rimborso.

Il Governo austriaco cessò fortunatamente nelle provincie Lombardo-Venete, e nei trattati di pace, per dimenticanza, non si fece menzione di questo debito austriaco, per cui esso ricadde naturalmente sul Governo italiano.

I ministri di finanza cercarono di esimersi da questo obbligo; ma l'on. Magliani, dopo molti esami, e scrupolose indagini, dopo molte pratiche, ha dovuto convincersi che questo credito dei comuni lombardo-veneti era assolutamente legittimo, e che bisognava soddisfarlo.

L'ultima Commissione, istituita per definire questa lunga vertenza, mi pare nel 1888, presieduta dall'onor. nostro collega Finali, determinò questo credito dei comuni lombardo-veneti in L. 5,921,837 59; ma si pretese allora dal Ministero che il pagamento dovesse essere fatto in rateazioni di 300,000 lire all'anno.

Erano già passati tanti anni che quella rateazione, stabilita dal Governo austriaco, non aveva avuto esecuzione, e parevami equo che non potesse essere mantenuta; ad ogni modo il ministro Magliani disse: io vi pagherò in un quinquennio, ma riduciamo questo credito, e la Commissione, come dissi, presieduta dall'onor. Finali, ad eccezione del mio voto, perchè io volevo che fosse mantenuto integro il credito di circa 6 milioni, fu unanime nell'acconsentire alla riduzione di questo debito dello Stato, che si fissò in L. 3,900,000 circa, e questa somma doveva essere pagata in un quinquennio coi relativi interessi, decorribili nel quinquennio stesso.

E quantunque fosse incerto se il pagamento potesse esser fatto per decreto reale o per

legge, per maggiore regolarità, ed anche per guadagno di tempo, diciamolo chiaro, si stabilì dovesse essere questo credito riconosciuto e pagato in forza di legge. Dal 1888 ad oggi sono passati cinque anni, cioè quel tale quinquennio, entro il quale si dovevano pagare questi 4 milioni circa.

Il Ministero invitò le provincie interessate a rendersi responsabili di questo debito dello Stato verso i comuni.

I rappresentanti delle provincie annuirono anche a questa domanda di liberare lo Stato da ogni responsabilità verso i comuni e di rendersi garanti verso lo Stato stesso della liquidazione che sarebbe fatta delle quote spettanti ai diversi comuni. E tutto ciò in seguito alla circolare del Ministero del 1888.

Oggi mi viene da una delle provincie più interessate in questo argomento, mi viene, dico, una raccomandazione a che io faccia presente ai signori ministri questa vecchia pendenza, che li ecciti a voler presentare il promesso disegno di legge e a volere incominciare i pagamenti.

Nelle istanze che in Parlamento a questo riguardo io ho fatto per il passato, ho sempre detto che le condizioni della nostra finanza sono gravi. Io ricordava il debito, ma d'insistere troppo nei riguardi delle finanze dello Stato per me ripugnava.

Oggidì però che queste provincie si accontentano che il quinquennio ricominci dalla data dell'approvazione della legge, parmi che non si debba ulteriormente dilazionare la presentazione al Parlamento della proposta di legge pel riconoscimento del debito e pel suo rateale pagamento.

Riporterò un periodo delle domande di queste pazienti provincie:

« E che dette provincie, comprese dalle difficoltà finanziarie nelle quali versava e versa il paese, non abbiano dato prova di grande pazienza, nessuno potrà al certo negare.

« Ma appunto per questo e per il dovere che loro incombe di tutelare i loro particolari interessi oggi sentono più forte il diritto di chiedere al Governo la sollecita presentazione dello schema di legge che approvi la transazione fra esse e lo Stato per il pagamento della somma convenuta, che è di circa 4 milioni di lire ».

E raccomandano, ripeto, a me che insista

presso il Ministero perchè voglia presentare al più presto il progetto di legge suaccennato, rateando il pagamento magari in cinque anni, purchè la lunga pendenza venga finalmente risolta.

Io credo che uno stanziamento annuo di circa 800 mila lire che occorrerebbe per soddisfare a questo debito non sia un tal peso che impedisca al Governo di presentare il desiderato progetto di legge e di far così finita questa lunga pendenza.

Io spero che i signori ministri delle finanze e del Tesoro che sono solidali in questa questione mi daranno la loro risposta in modo pienamente soddisfacente.

GAGLIARDO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAGLIARDO, *ministro delle finanze*. Nessuna questione può dirsi, è stata, come questa, tante volte sollevata in Parlamento, tanto è vero, che l'illustre senatore Cavalletto l'ha trattata una trentina di volte, o nell'uno, o nell'altro ramo del Parlamento.

I diversi ministri delle finanze se ne sono tutti occupati ed hanno dato assicurazioni e promesse.

È vero però che non tutti sono venuti alle medesime conclusioni; ed infatti, mentre il ministro Magliani aveva intenzione di pagare in cinque rate la somma di quattro milioni circa, più gl'interessi, il ministro Colombo avrebbe voluto pagare la medesima somma in dodici rate, senza gl'interessi.

È evidente che, se con tante buone intenzioni la questione continua a sorgere in Parlamento, gravi ragioni d'indole finanziaria, e forse anche d'indole giuridica, devono essersi opposte alla sua risoluzione.

Ora debbo io aggiungere alle precedenti un'altra promessa? E se per le medesime ragioni, per le quali non furono mantenute le precedenti, non potesse essere mantenuta la mia, che ne penserebbe il senatore Cavalletto?

Mi restringo quindi a dichiarare che esaminerò la questione col massimo desiderio di risolverla, e sarò lieto se per opera mia questa *vexata quaestio* non sarà più sollevata in Parlamento.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. La questione giuridica fu lungamente e con molta sottigliezza trattata dal ministro Magliani e dall'onorevole Morelli, allora impiegato superiore del Ministero delle finanze e in questa vertenza rappresentante del ministro.

Essi hanno dovuto riconoscere, anche per voto dell'Avvocatura generale erariale, che in diritto il credito dei comuni Lombardo-Veneti era legittimo e ineccepibile, e che doveroso per lo Stato n'era il pagamento, sicchè sulla questione giuridica non devesi ritornare e non si può ammetter dubbio; quanto allo studio che vorrebbero dal Ministero ora rifare, dovrei ripetere quello che i maestri alla fine dell'anno scolastico dicono agli scolari poco diligenti, *oportet studuisse et non studere*.

Si è studiato da troppi anni questo argomento; capisco però la riserva che si fa il ministro delle finanze che da pochi giorni ha assunto il portafoglio, ma sono certo che quando vorrà esaminare questa pendenza, troverà giusto ed urgente il dovere di soddisfare alle istanze di quelle provincie che hanno dato prova di longanimità, che devono essere corrisposta con sollecitudine e con giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di Stato pel Ministero del Tesoro.

FAGUOLI, *sottosegretario di Stato pel Ministero del Tesoro*. Debbo io pure una breve risposta all'illustre senatore Cavalletto. Certamente le provincie lombardo-venete, in conseguenza dell'eseguito catasto, avevano un credito liquido ed esigibile verso la monarchia austriaca. La questione di diritto che si può sollevare, riguarda l'obbligo della nazione italiana succeduta alla monarchia austriaca.

Certamente decidere di quest'obbligo non può che una legge. Non so se in altri tempi si sia discusso della possibilità di tagliar netta la questione con un decreto reale. A me pare che non sia possibile risolvere la difficoltà che per legge.

Prima di proporre la legge però conviene predisporre una transazione fra i creditori da un lato e lo Stato dall'altro, il quale si assumerebbe il debito della precedente dominazione straniera.

Questa transazione fu tentata dal compianto ministro Magliani, e, da parte delle provincie

interessate, condusse a quei risultati a cui accennava il senatore Cavalletto.

Le provincie in allora accettarono quella riduzione del credito antico, in via di transazione, e portarono il credito loro complessivamente a quattro milioni e ottocentomila lire circa da pagarsi in cinque annualità consecutive cogli interessi scalari. Ma questa accettazione della proposta da parte di uno degli interessati, non ebbe, come seguito, l'accettazione dell'altra parte interessata, cioè dello Stato, perchè non vi fu più quella legge, la quale, approvando la transazione intervenuta, la rendesse esecutiva; e quindi non vi furono gli stanziamenti del bilancio che ne erano conseguenza.

Dunque oggi, oltre che gli studi della questione, come accennava l'onor. ministro delle finanze, bisogna anche riprendere le trattative con tutti i Consigli provinciali e vedere se le amministrazioni provinciali, accettando il concetto dell'onor. senatore Cavalletto, sieno disposte a rinunciare agli interessi, che sarebbero decorsi da quella tale epoca in cui la transazione fu stipulata.

Per arrivare a questo bisogna sentir di nuovo tutti i Consigli provinciali, bisogna, in una parola, rinnovare tutte intere le trattative; tutto ciò esige quindi il decorso di un certo tempo, e l'onor. Cavalletto vorrà consentire che il Governo non può così di fretta impegnarsi alla presentazione di un progetto di legge.

Il Governo ha bisogno non solo di studiare e di avere studiato, ma ha bisogno altresì di sentire qual'è il parere dell'altro contraente con cui le trattative dovrebbero nuovamente avviarsi per giungere ad un risultato soddisfacente.

Io mi auguro che queste mie dichiarazioni soddisfino il senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Io consegno un atto che metterà in chiaro anche queste trattative e l'assenso delle provincie interessate alla convenzione di transazione proposta dallo stesso Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione de' capitoli che rileggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Oneri del demanio.

1	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	220,000 »
---	---	-----------

Annualità fisse.

2	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,135,000 »
---	---	-------------

Spese generali di amministrazione.*Ministero.*

3	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,204,329 60
---	--	--------------

4	Personale straordinario	60,000 »
---	-----------------------------------	----------

5	Spese d'ufficio	76,000 »
---	---------------------------	----------

6	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze	43,065 »
---	--	----------

2,383,394 60

Intendenze di finanza.

7	Personale di ruolo: amministrativo, d'ordine e di basso servizio (Spese fisse)	3,947,240 77
---	--	--------------

8	Personale straordinario	300,000 »
---	-----------------------------------	-----------

9	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	325,000 »
---	---	-----------

10	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	112,924 »
----	---	-----------

4,685,164 77

<i>Amministrazione per la formazione del catasto.</i>		
11	Assegni ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi al personale dirigente del catasto (Spese fisse)	192,120 »
12	Personale di ruolo dell'amministrazione catastale (Idem)	1,051,998 49
13	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682) (Spesa obbligatoria)	6,552,959 51
14	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici	1,000 »
15	Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali (Spese fisse)	50,000 »
16	Spese per gratificazioni e remunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto	10,000 »
		7,858,078 »
<i>Uffici tecnici di finanza.</i>		
17	Personale di ruolo (Spese fisse)	920,200 »
18	Assegni e compensi ai disegnatori fuori ruolo, agli scrivani, agli inser- vienti ed al personale avventizio	330,000 »
19	Indennità di viaggio e di soggiorno, e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario	480,000 »
20	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (Spese fisse)	27,000 »
21	Spese di ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti	36,000 »
		1,793,200 »
<i>Servizi diversi.</i>		
22	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	74,200 »
23	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	80,000 »
24	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'ammini- strazione finanziaria	27,000 »
<i>Da riportarsi</i>		181,200 »

	<i>Riporto</i>	181,200 »
25	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie	135,000 »
26	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	142,000 »
27	Spese postali (idem)	8,000 »
28	Spese di stampa	1,105,000 »
29	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	45,000 »
30*	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
31	Spese casuali	79,500 »
		1,695,700 »
Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.		
32	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,072,073 42
33	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (idem)	79,372 62
34	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (idem)	60,355 40
35	Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali	25,000 »
36	Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, dei controllori e dei contabili demaniali retribuiti ad aggio (Spese fisse)	20,000 »
37	Spese di ufficio ed indennità (idem)	250,000 »
38	Assegno al delegato governativo presso lo stralcio della Società per la vendita di beni demaniali (idem)	8,000 »
39	Spese di ufficio variabili e materiale	14,000 »
40	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli del bollo e spese relative	40,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,568,801 44

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

	<i>Riporto</i>	1,568,801 44
41	Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese	10,000 »
42	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	18,000 »
43	Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale, quanto per quelli in provincia, gratificazioni a guardie di finanza ed agenti della forza pubblica	15,000 »
44	Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	90,000 »
45	Fitto di locali (Spese fisse)	306,130 »
46	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	5,120,000 »
47	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	570,000 »
48	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,780,000 »
49	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem)	550,000 »
50	Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spese obbligatorie e d'ordine)	4,072,000 »
51	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	761,184 80
52	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le speciali gestioni patrimoniali	200,000 »
53	Spese per l'amministrazione economica di beni demaniali e pei pagamenti dei debiti e delle spese dipendenti da successioni avocate al Demanio	8,000 »
		16,069,116 24
	Asse ecclesiastico.	
54	Spese di amministrazione	84,000 »
55	Spesa occorrente per tasse di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	94,000 »

	<i>Riporto</i>	94.000 »
56	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi e per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	169,112 »
57	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	650,000 »
58	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	120,000 »
59	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	200.000 »
		1,233,112 »
	<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
60	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	3,540,841 17

Senatore DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEL ZIO. Vorrei pregare l'onorevole relatore e il signor ministro di dare qualche schiarimento sulla variazione introdotta in questo capitolo.

Nell'antecedente bilancio la spesa complessiva era di L. 3,316,393 64. Nell'attuale si trova una differenza in più di L. 224,447 53. Nella relazione della Giunta del bilancio si dà una parziale spiegazione di questa variazione, assicurando che non sia un reale aggravio. Perciò nell'altro ramo del Parlamento il capitolo con questa variazione fu sancito con voto approvativo. Ma il nostro relatore, con molta perspicacità di esame, e quindi con molto diritto alla nostra gratitudine, ha voluto approfondire in quale modo l'aumento non riesca di positivo aggravio. Facendo quest'analisi, scopri che il metodo primitivamente proposto dall'Amministrazione era quello d'*incamerare allo Stato* i diritti dovuti agli agenti per la compilazione delle domande di voltura.

Aggiunge però che avrebbe dovuto esser fatto per legge e non per semplice proposta di bilancio.

Quindi pregherei l'onorevole relatore a dichiarare al Senato se le spiegazioni verbali e scritte del ministro sono state sufficienti, per

essere così tranquilli d'animo sopra un argomento di tanta importanza.

GAGLIARDO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAGLIARDO, *ministro delle finanze*. Rispondendo al mio amico senatore Del Zio, rispondo in pari tempo alle osservazioni che, a nome della Commissione permanente di finanze, ha fatto nella sua relazione l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Come la Commissione sa, la proposta di modificare il ruolo degli ispettori e degli agenti delle imposte dirette e del catasto parti dalla Giunta generale del bilancio dell'altro ramo del Parlamento, la quale propose di sopperire alla maggiore spesa che ne derivava, incamerando i diritti che, per le domande di volture, sono attualmente riscossi dagli agenti e dagli aiuti-agenti, e rendendo fisso ed obbligatorio in 40 centesimi il diritto che presentemente è graduale, e si commisura a 20 centesimi per ogni foglio di scritturato.

Il Ministero delle finanze, prima che io lo assumessi, accolse favorevolmente la proposta, come quella che rendeva possibile, senza aggravio del bilancio, di migliorare un importante servizio, migliorando in pari tempo, come

da tanto tempo si chiedeva, le condizioni assai cattive di quel ramo d'impiegati dello Stato.

Senonchè, essendo io stato chiamato per schiarimenti dinanzi alla Commissione di finanze, credetti debito mio di riesaminare la questione e venni nel convincimento che non si potesse mediante una modificazione del regolamento del 24 dicembre 1870, rendere obbligatorio ciò che era libero, imponendo così un onere ai cittadini, cui occorresse di far domande di volture.

E questo mio convincimento manifestai spontaneamente alla Commissione permanente di finanze, facendole conoscere, in pari tempo, esservi, a mio avviso, un'altra via, seguendo la quale si sarebbe potuto conseguire l'intento, quello, cioè, di modificare l'art. 8 del detto regolamento non imponendo nessun obbligo, lasciando il diritto graduale com'è presentemente ed avocando semplicemente allo Stato i diritti che presentemente sono riscossi dagli agenti e dagli aiuti-agenti.

Senonchè si presentava una difficoltà ed era questa: si dubitava che le domande di volture catastali fatte dagli agenti e aiuti agenti fossero in numero tale da bastare a sopperire alla maggiore spesa che conseguirebbe dalla modificazione del ruolo organico di cui sopra; e in realtà, non avendosi altri dati che quelli forniti dalla Giunta generale del bilancio, il dubbio aveva ragione d'essere.

Ma, com'era debito mio, ho voluto assicurarmi se non ve ne fossero altri più precisi e concludenti; ed ora sono in grado di presentarli al Senato.

Infatti mi risulta che nell'esercizio 1887-88 si ebbero, in complesso, numero 620,573 volture; nell'anno successivo 591,343; nel 1889-90 salirono a 692,948; nel 1890-91 discesero a 608,984; nel 1891-92 a 605,690; in complesso 3,119,809 volture ed in media, quindi, 623,961 volture, e non soltanto 600 mila come era riferito nella relazione della Giunta generale del bilancio.

Ho poi qui un altro prospetto dal quale risulta in quali proporzioni, nell'esercizio 1889-90 (fare lo spoglio per tutto il quinquennio sarebbe stato lavoro troppo lungo e superfluo) stanno fra di loro tutte le volture e le domande di volture fatte dagli agenti e dagli aiuti-agenti, e si ha che sopra un totale di

692,948 domande di voltura, gli agenti e gli aiuti-agenti ne compilarono 534,863, cioè il 77 per cento. Se applichiamo, quindi, alla media dianzi indicata di 623,961 volture, in ragione di 50 centesimi ciascuna, questa proporzione del 77 per cento abbiamo un introito di lire 240,224. Dico 50 centesimi, perchè egli è vero che nel progetto della Giunta generale del bilancio si stabiliva il diritto in 40 centesimi, ma in questa misura si proponeva un diritto fisso, mentre lasciando le cose come sono attualmente, il diritto resterebbe graduale e 40 centesimi sono il minimo che possa avere dalla compilazione di una domanda di voltura un agente; perchè siffatte domande constano di non meno di due pagine di scritturato ciascuna, e constano spesso di più pagine, di guisa che non si esagera quando si stabilisce che la media sia di 50 centesimi.

Dunque noi abbiamo una somma di 240,000 lire sulla quale, come maggiore entrata, possiamo fare assegnamento, e ciò senza che si modifichi il regolamento anzidetto in modo che ecceda le facoltà del potere esecutivo.

A me pare, quindi, di aver dimostrato che la somma occorrente per sopperire alla maggiore spesa, che importa il nuovo organico, non manchi, e confido di avere, con queste spiegazioni soddisfatto il senatore Del Zio e la Commissione di finanze.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione permanente di finanze si era proposti due quesiti, uno di diritto, un altro di bilancio.

Nel bilancio c'è sempre il diritto; ma la questione del bilancio nel presente caso era riguardata dall'aspetto della sufficienza della nuova entrata per far fronte alla nuova spesa.

La questione più grave era quella di diritto. A parte le riserve di massima pel mutamento degli organici nei gradi e negli stipendi, qui discorro brevemente di ciò che era seguito nella Camera dei deputati, e che è stato rilevato testè dall'onorevole ministro, e, prima di lui, dal senatore Del Zio.

Si delibera dalla Giunta generale del bilancio di proporre al Ministero il mutamento di organico nelle agenzie delle imposte e relativi

ispettorati; se ne stabilisce la maggiore spesa complessiva intorno a 224,000 lire. E, poichè non si osava domandare un maggiore assegno corrispondente, che avrebbe posto in rilievo un aumento di disavanzo, si studia di trovare l'entrata nel bilancio medesimo, ottenendola mediante l'incameramento di compenso fin qui devoluto al maggior numero dei funzionari, la cui sorte, appunto col nuovo organico, andava a migliorarsi. E si scelgono, quale oggetto da utilizzare, le domande di volture catastali.

La Commissione generale del bilancio ragionava così: nel Piemonte e nella Liguria i catasti dei terreni non sono conservati dalle agenzie, e però le domande di voltura non possono esservi redatte dagli agenti. Nelle altre provincie, a coteste domande si provvede in doppio modo: con l'uno, sono gli interessati o loro incaricati che portano scritta la domanda; con l'altro, sono gli agenti e i loro aiuti che, richiesti, secondo l'art. 8 del regolamento del 1870, prestano la loro opera per compilarla. Cotesta opera dev' essere remunerata con venti centesimi per ogni pagina.

Continuava il ragionamento della Commissione generale del bilancio: tutte le domande di volture assommano al numero di 600 mila in ogni anno; ciascuna, in media, consta di più di due pagine. Ma intendiamo sia fatto non un aggravio, bensì un servizio ai contribuenti, esigendo che ciascuno di loro non paghi che 40 centesimi; i quali però, da ora in poi, anzichè agli agenti, e per loro conto, devono pagarsi alle agenzie, e per conto dello Stato. Così avremo 240 mila lire di nuova entrata; il cui nuovo capitolo sarà acceso nel relativo bilancio: tali somme sono qualche cosa di avanzo sulla nuova spesa. E, detto fatto, di concerto col signor ministro, nell'altro ramo del Parlamento, si procede alla riforma del ruolo, che implica, al cap. 60, l'aumento della spesa. Il ministro accetta l'impegno di accendere nel bilancio dell'entrata l'auspicato nuovo reddito.

E, mentre ignoravamo in Senato, e ignoriamo, che cosa si sia fatto nella Camera elettiva, in ordine al bilancio dell'entrata, il signor ministro, che aveva accettato tutto il sistema diviso dalla Giunta generale del bilancio, nel formulare la relazione del progetto di legge del bilancio della spesa presentatovi, dice

esplicitamente che, alla spesa del nuovo organico pel personale degl'ispettori ed aiuti agenti delle imposte dirette e del catasto, fa riscontro la maggior somma di L. 240,000, proposta nel bilancio dell'entrata per diritti di redazione delle domande per volture catastali. Mezzo giuridico sarebbe stata la modificazione dell'accennato articolo di regolamento. E in ispecie la seconda parte di esso che determina *potersi* da ciascun interessato fare *verbalmente* la domanda di voltura, *nel qual caso* sarà corrisposto all'agente un *compenso*.

Ma nello stato presente versiamo in tema di facoltà, di diritto del contribuente, e di dovere del funzionario. Il regolamento prescrive all'agente di fare, se richiesto, il lavoro di scrittura. Ma, siccome il potere esecutivo temeva che gli agenti potessero abusare chiedendo indennità esorbitanti, così volle fissare il prezzo dei loro servizi, e loro disse: non potete esigere oltre 20 centesimi in ragione di ogni pagina di scrittura. Ora, è del tutto evidente che cotesta potestà non si sarebbe esercitata da tutti quanti i richiedenti le volture catastali; aggiungasi che parte delle provincie italiane che pure entra, a comporre le domande che costituiscono la media di 600,000 in ogni anno, non avrebbe potuto esercitarla, perchè, fu già rilevato, i catasti dei terreni ivi non sono presso le agenzie; come fatto poi, a tenore delle dichiarazioni della Commissione del bilancio e del sig. ministro, si era ben lungi dalle 600,000 domande compilate dagli agenti. Una parte significativa dei richiedenti, per fare la piccola economia, per fare più presto, e, ancor più, per meglio salvaguardare i propri interessi; non affida l'esame di titoli e la redazione della domanda di voltura all'agente, ma cura essa stessa di farsela, o farsela scrivere.

Ora, chiedo io: come si sarebbe potuto mai, costituzionalmente, tramutare, per semplice regolamento, in una tassa di bollo per tutti i contribuenti, un *compenso* per un servizio liberamente richiesto, e regolarmente dovuto? Nè la difficoltà si arresta qui; ce n'è un'altra più grave.

Come si sarebbe potuto mai distinguere chi avrebbe fatta *verbalmente* la domanda di voltura, da chi l'avrebbe presentata bella e scritta? E se cotesta distinzione sarebbe stata impossibile, donde si sarebbe tratto il potere non solo

di mutare, in dovere la facoltà di coloro che avrebbero fatto richiesta verbale, ma anche di interdire che la presentino scritta, a tutti che già ne sono autorizzati per legge? E donde si sarebbe cavata la legittimità di fissare la somma di 40 centesimi per ogni domanda, quando, pur ammettendo che la media non ne sia inferiore, non si deve escludere che moltissime possano essere comprese in una pagina sola?

In linea di fatto poi non si sapeva, nemmeno approssimativamente; quale fosse il numero delle volture che in passato sieno state scritte dagli agenti richiesti dalla libera volontà dei contribuenti.

In tale condizione di cose, la vostra Commissione permanente di finanze eliminò la questione di diritto, perchè escluse in modo assoluto che si sarebbero mai potute approvare delle disposizioni, su tutto quanto si è accennato, mediante un articolo di regolamento. Riteneva pertanto mancare ogni possibilità legale al Governo di mutare di sua autorità, una facoltà in dovere; un compenso commisurato, in ragione della quantità del servizio, in una tassa fissa; un compenso, dovuto da coloro che vogliono esercitare un diritto, in una tassa imposta alla totalità dei contribuenti, i quali diritto somigliante possono non continuare a voler esercitare. Però la Commissione, eliminata cotesta questione di diritto, pensando si trattasse di un qualche equivoco, volle richiedere notizie dal signor ministro intorno alla qualità dei provvedimenti, in forza dei quali si mirava a compiere l'*incameramento*, come è detto dalla Commissione del bilancio, delle L. 240,000. E, passando alla questione di bilancio, alla Commissione permanente riusciva inverosimile che, pur mutando il sistema vigente da facoltativo in coattivo, e anche estendendolo al di là della classe di coloro che fanno istanze verbali, vale a dire di coloro che, per lo più, sono poveri od analfabeti, si sarebbero avute al netto le attese L. 240,000. Epperò fu formalmente chiesto al signor ministro, di rispondere a questo secondo quesito:

« Quali erano di fatto (secondo le notizie che devono essere state raccolte nell'Amministrazione), gl'incassi, all'accennato titolo, fatti dai diversi agenti del Regno? » (Allegato B alla mia relazione, pag. 14).

Dal signor ministro venne la risposta. Con-

fermò innanzi tutto il concetto che avrebbe modificato l'art. 8 del regolamento sulla conservazione del catasto, tosto che si sarà approvata la legge del bilancio dell'entrata. Confermò l'altro fatto ammesso dalla Giunta del bilancio; che, cioè, si trattava nel tutto di una massa annuale di volture, fluttuanti intorno alle 600,000.

Espressamente osservava che non tutte coteste domande sono redatte dal personale delle agenzie, come dimostrano le periodiche situazioni mensili.

E, mentre non rispondeva, nemmeno approssimativamente, sulle quantità compilate dagli agenti, giustificava l'auspicato reddito derivante da tutte le 600,000 domande, ragguagliando ciascuna a 40 centesimi.

Ma se, da parte della stessa Amministrazione della finanza, si dice che non sono tutte le 600,000 che si scrivono dagli agenti, come mai da una sola parte, sia anche importante, di esse, si avrebbero, al prezzo fisso di cent. 40, le 240,000 lire?

Ma, fortunatamente, quando il ministro delle finanze, insieme al ministro del Tesoro, sono venuti nel seno della Commissione, si fece molto cammino per porre in chiaro ogni cosa.

Innanzitutto, si è eliminata interamente la questione di diritto; che, con tutta lealtà e correttezza, essi, i signori ministri, riconobbero che non si sarebbe mai potuto legalmente procedere, mediante un articolo di regolamento, all'imposizione di tasse, e tassa riconoscevano sarebbe stata quella divisata. Invece si sarebbero mantenuti alla legge; e al regolamento veruna innovazione che ad essa riuscisse contraria, avrebbero mai apportata. Si sarebbero accontentati di devolvere al fisco i presenti redditi degli agenti, senza mutare i diritti e le condizioni dei contribuenti.

Restava però la difficoltà dell'insufficienza della nuova entrata per far fronte alle accresciute spese. E ne restava un'altra ancora più grave, quella di vedere, cioè, se, col sistema ideato, non si sarebbe trattato d'imporre un grosso maggior lavoro alle agenzie, pel quale caso si era obiettato ai signori ministri: avete voi calcolato quanta sarebbe la maggiore spesa, di che, in uno o in altro modo, dovrete caricare la vostra Amministrazione?

Certamente, se si lascia l'applicazione della legge, non durerà fatica il signor ministro per

conseguire notevole parte della desiderata entrata, senza significante onere di nuova spesa. Io lo comprendo il pensiero del signor ministro: secondo lui, maggior lavoro non vi sarebbe; anzi gli dirò cosa confortante e sconfortante insieme: confortante, perchè ammetto che il nuovo sistema non creerà nulla che valga a far crescere l'interesse di coloro che fin qui hanno avuto bisogno del servizio, ad accorrervi più numerosi, e quindi in senso assoluto non vi sarà maggiore lavoro nelle agenzie; è cosa sconfortante invece, perchè è ben probabile che, tolta l'attrattiva al funzionario di far proprio il provento, ei serva con meno diligenza, e quindi allontani una parte delle richieste verbali, e con ciò renda minori gli incassi.

Ma la mia osservazione, lo riconosco, ha una importanza ben limitata; ci saranno diecine più o diecine meno di migliaia di lire di incasso: la questione più grossa rimane al suo posto; essa si presentava sempre rispetto al numero delle richieste verbali, anche considerandola equivalente alle passate.

Ora l'onorevole ministro è venuto a darci la lieta novella che cioè sia stato dimenticanza dell'Amministrazione, il non averci saputo dare notizie approssimative, e lo averci risposto come nel nostro allegato C. Afferma egli invece, e crediamo in lui, che il numero delle richieste verbali è stato di tale entità che, senza aumentare il lavoro, potrà fruttare le 240,000 lire, osservando meglio la legge in vigore; chè non si tratterebbe di fare pagare a *forfait* 40 centesimi per ogni domanda, ma 20 centesimi per ciascuna pagina di scrittura. E, poichè i dati portano la media a 50, e non a 40 centesimi, così anche col numero notevolmente meno delle 600,000, il signor ministro crede si potranno avere le L. 240,000.

E sia. Aggiungo di più, se non L. 240,000, ma L. 230,000, 200,000 soltanto, sia il reddito; la questione non avrà molto valore. Dappoichè la coincidenza matematica futura in base alle previsioni, non la può domandare mai nessuna Commissione di finanze.

In conseguenza, in nome della Commissione permanente di finanze, io prendo atto delle dichiarazioni che nulla sarà fatto in via di costrizione; che il provvedimento sarà puramente interno, vale a dire, nei rapporti dello Stato coi

suoi impiegati; e che la condizione dei richiedenti la voltura catastale, non verrà minimamente mutata dal lato della facoltà, nè da quello della misura del pagamento. Così non ci rimane che una sola raccomandazione da fare al signor ministro. Ed è questa: accertarsi che venga realmente rispettata la libertà di tutti coloro che non vorranno ricorrere per la compilazione delle domande di volture all'opera delle agenzie. Perchè, quando sarà introdotto il sistema accennato nella Camera dei deputati, e che presumo il signor ministro voglia mantenere, quando sarà introdotta, cioè, la marca da bollo; cotesto sistema di avere delle domande che portano marca da bollo, e di averne delle altre che non ne portano, potrà ingenerare confusioni, e, quello che è più, potrà dar luogo ad abusi. Ma nel regolamento tutto si potrà accomodare, ed è inutile io qui tenti di dar consigli al signor ministro. Un bollo qualsiasi, o una dichiarazione in testa della domanda e anche sottoscritta, può chiarire la differenza fra voltura fatta dietro scrittura presentata dal richiedente e voltura fatta dietro domanda scritta dal funzionario pubblico. Circa agli abusi è affare di vigilanza.

Con questa raccomandazione, io dichiaro, per parte anche della Commissione permanente di finanze, che non c'è da fare nessun'altra osservazione.

Senatore DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEL ZIO. Sulle tre questioni che io aveva formulate e che si riferiscono al presente articolo del bilancio, il signor ministro ha dato intiera spiegazione sul primo punto; su questo cioè che la variazione in aumento sia effettivamente compensata nel bilancio della entrata.

Sulla seconda e terza parte si è poi trattenuto vastamente l'onorevole relatore senatore Majorana per distinguere ciò che veramente era nelle facoltà del Ministero, da quanto avrebbe potuto essere una minaccia o una vera coazione al diritto dei contribuenti, dalle anteriori leggi e regolamenti stabilito. In risposta si è prodotto così un dibattito, ed abbiamo testè udito l'onor. ministro leggere dati statistici, ed anche addurre nuove dichiarazioni che io credo sufficienti a rassicurarsi sulla convenienza delle proposte modificazioni.

Perciò ringrazio il signor ministro e l'ono-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

revoles relatore delle illustrazioni fatte nel capitolo in quistione.

GAGLIARDO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAGLIARDO, *ministro delle finanze*. Parmi evidente che non possa esservi pericolo di diminuzione di libertà per i cittadini che abbiano bisogno di fare domande di volture; si potrebbe piuttosto temere una minore diligenza da parte degli impiegati i quali devono redigere queste domande, ai quali verrebbe a mancare un profitto.

È mio avviso, però, che anche il pericolo, a cui ha accennato il senatore Majorana-Calatabiano, di poca diligenza e quindi di minore entrata, possa essere eliminato; imperocchè l'Amministrazione sa, come ha veduto il Senato, quali sono, ufficio per ufficio, le domande di volture catastali che si sono fatte negli anni

scorsi dagli agenti; essa ha quindi il modo di conoscere se gli agenti, quando siano applicate le nuove disposizioni, facciano il loro dovere. E quando si convinca che da parte di qualcuno di essi si manchi agli obblighi suoi, non le mancheranno i mezzi per richiamarlo all'adempimento del proprio dovere.

Parmi quindi che prendendosi questa via, e ringrazio la Commissione permanente di finanze che l'ha additata, si possa reputare come cosa certa che la riforma del ruolo organico è provvida per il miglioramento dei servizi che o adduce e per le migliorate condizioni degli impiegati, e che il bilancio non ne avrà minimamente a soffrire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 60 nella somma di L. 3,540,841 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

61	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	210,000 »
62	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	135,000 »
63	Mercedè agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	450,000 »
64	Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse	37,000 »
65	Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97: articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	2,000 »
66	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine)	200,000 »
67	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Idem)	4,170,000 »
68	Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto	85,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,829,841 17

	<i>Riporto</i>	8,829,841 17
69	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale	8,000 »
70	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	204,134 26
71	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	20,000 »
72	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Spesa obbligatoria)	15,000 »
73	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2 ^a (Idem)	170,000 »
74	Spese di coazioni e di liti (Idem)	47,000 »
75	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	6,600,000 »
		15,893,975 43
	<i>Amministrazione delle Gabelle.</i>	
	Spese comuni ai diversi rami.	
76	Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	45,700 »
77	Soldi per la guardia di finanza	14,625,801 97
78	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	1,360,000 »
79	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	465,000 »
80	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	775,000 »
81	Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Spesa obbligatoria)	80,000 »
82	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	560,000 »
83	Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria	280,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,191,501 97

	<i>Riporto</i>	18,191,501 97
84	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle gabelle e sussidi ai loro superstiti	80,000 »
85	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	50,000 »
86	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	600,000 »
87	Laboratori chimici delle gabelle - Assegni, compensi e indennità al personale	14,000 »
88	Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle	30,000 »
89	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000 »
		<hr/> 19,015,501 97
	Servizio del Lotto.	
90	Personale di ruolo (Spese fisse)	827,000 »
91	Spese d'ufficio (Idem)	18,900 »
92	Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti	65,960 »
93	Spese di materiale, macchine, trasporti ed altro (Spesa obbligatoria)	9,000 »
94	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,500,000 »
95	Fitto di locali (Spese fisse)	19,560 »
96	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	36,365,000 »
		<hr/> 42,805,420 »
	Tasse di fabbricazione o di vendita.	
97	Paghe al personale subalterno (Spese fisse)	350,000 »
98	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (Spesa d'ordine)	38,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 388,000 »

	<i>Riporto</i>	388,000 »
99	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	240,000 »
100	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita (Idem)	160,000 »
101	Fitto di locali (Spese fisse)	5,000 »
102	Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa d'ordine)	2,440,000 »
	Dogane.	3,233,000 »
103	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,460,601 55
104	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	155,400 »
105	Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate	130,000 »
106	Fitto di locali (Spese fisse)	123,000 »
107	Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (Spesa obbligatoria)	190,000 »
108	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Idem)	104,000 »
109	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 ^a) e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale	15,000 »
110	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri	7,000 »
111	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine)	1,700,000 »
		5,885,001 55

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

Dazio di consumo.		
112	Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	59,300 »
113	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	5,000 »
		64,300 »
Tabacchi.		
114	Personale di ruolo degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse)	45,878 75
115	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Idem)	477,400 »
116	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem)	1,004,694 »
117	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi	80,000 »
118	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spesa obbligatoria)	7,260,000 »
119	Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (Idem)	275,000 »
120	Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture	<i>per memoria</i>
121	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria).	21,511,000 »
122	Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Spesa obbligatoria)	1,200,000 »
123	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	125,000 »
124	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	120,000 »
125	Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture	94,000 »
126	Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	20,000 »
<i>Da riportarsi</i>		32,212,972 75

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

	<i>Riparto</i>	32,212,972 75
127	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	30,000 »
123	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	<i>per memoria</i>
129	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori straordinari ed altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	30,000 »
		<hr/> 32,272,972 75 <hr/>
	Sali.	
130	Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse)	106,535 02
131	Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane	13,500 »
132	Paghe agli operai delle saline (Spesa obbligatoria)	550,000 »
133	Spese diverse pel servizio delle saline comprese quelle per le indennità di trasferte e compensi per lavori straordinari	50,000 »
134	Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e pei forni di Volterra (Spesa obbligatoria)	225,000 »
135	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,240,000 »
136	Compra e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria)	3,100,000 »
137	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria)	65,000 »
138	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine)	125,000 »
139	Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
		<hr/> 5,490,035 02 <hr/>
140	Tabacchi e sali (Spese promiscue). Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	387,761 11
	<i>Da riportarsi</i>	387,761 11

	<i>Riporto</i>	387,761 11
141	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse)	100,000 »
142	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari	10,000 »
143	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	15,000 »
144	Fitto di locali (Spese fisse)	215,000 »
145	Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua (Spesa obbligatoria)	30,000 »
146	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	5,000 »
147	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinoieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	1,050,000 »
148	Indennità ai magazzinoieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio (Spesa d'ordine)	3,391,000 »
	TITOLO II.	5,203,761 11
	<i>Spesa straordinaria</i>	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Oneri del Demanio.</i>	
149	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	80,000 »
	Spese generali di amministrazione.	
	<i>Servizi diversi.</i>	
150	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	15,000 »
151	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo (Idem)	256,745 »
152	Assegni di disponibilità (Idem)	26,417 11
		298,162 11

Spese per servizi speciali.*Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse sugli affari.*

Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.

153	Acquisti eventuali di stabili	30,000 »
154	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	30,000 »

60,000 »

Asse ecclesiastico.

155	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	15,000 »
156	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	55,000 »
157	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	250,000 »

320,000 »

Beni delle confraternite romane.

158	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	100,000 »
159	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	220,000 »
160	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato, in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma (Idem)	180,000 »

500,000 »

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

161	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	15,000 »
162	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	3,000 »
163	Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (Spesa d'ordine)	2,000 »

20,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893*Amministrazione delle gabelle.*

164	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	237,000
165	Costruzione di una caserma per le guardie di finanza a Torre Cavallo in provincia di Lecce	7,000 »
166	Costruzione di un fabbricato ad uso di corpo di guardia per la finanza alla salina di Portoferraio	5,000 »
		249,000 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

167	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	60,000 »
168	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	150,000 »
169	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine)	1,200,000 »
170	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	100,000 »
		1,510,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

171	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,727,613 73
-----	--	--------------

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

172	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 (Spesa obbligatoria)	11,500,000 »
173	Personale per la riscossione del dazio	1,101,969 18
174	Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre	37,900 »
		12,639,869 18

Da riportarsi

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

	<i>Riporto</i>	12,639,869 18
175	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.	31,000 »
176	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	26,000 »
177	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri .	70,000 »
178	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale	10,000 »
179	Restituzione di diritti indebitamente esatti	15,000 »
180	Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo	24,519 68
181	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio .	5,500 »
		<hr/> 12,821,888 86
	Comune di Roma.	
182	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a)	14,000,000 »
183	Personale per la riscossione del dazio	912,190 »
184	Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione	12,000 »
185	Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre .	63,000 »
186	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	24,000 »
187	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	39,000 »
188	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre	35,000 »
189	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale . .	12,000 »
190	Restituzione di diritti indebitamente esatti	15,000 »
191	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio .	4,000 »
		<hr/> 15,116,190 »
	Totale delle partite di giro	<hr/> 29,665,692 59

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri del demanio	220,000 »
Annualità fisse	3,135,000 »
	<hr/>
	3,355,000 »
Spese generali di amministrazione.	
Ministero	2,383,394 60
Intendenze di finanza	4,685,164 77
Amministrazione per la formazione del catasto	7,858,078 »
Uffici tecnici di finanza	1,793,200 »
Servizi diversi	1,695,700 »
	<hr/>
	18,415,537 37
Spese per servizi speciali.	
Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:	
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>	16,069,116 24
<i>Asse ecclesiastico</i>	1,233,112 »
Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto	15,893,975 43
Amministrazione delle gabelle:	
<i>Spese comuni ai diversi rami.</i>	19,015,501 97
<i>Servizio del lotto</i>	42,805,420 »
<i>Tasse di fabbricazione e di vendita</i>	3,233,000 »
<i>Dogane</i>	5,885,001 55
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	104,135,127 19

	<i>Riporto</i>	104,135,127 19
<i>Dazio di consumo</i>		64,300 »
<i>Tabacchi</i>		32,272,972 75
<i>Sali</i>		5,490,035 02
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		5,203,761 11
		<hr/> 147,166,196 07
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 168,936,733 44 <hr/>
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri del demanio		80,000 »
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		298,162 11
Spese per servizi speciali.		
Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:		
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>		60,000 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		320,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		500,000 »
Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto		20,000 »
Amministrazione delle gabelle		249,000 »
		<hr/> 1,149,000 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		<hr/> 1,527,162 11 <hr/>

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	1,510,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	3,037,162 11
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	171,973,895 55
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	29,665,692 59
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	170,463,895 55
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,510,000 »
Totale spese reali	171,973,895 55
Categoria IV. — Partite di giro	29,665,692 59

PRESIDENTE. Ora rileggo l'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola e, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di progetti di legge.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93;

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93, entrambi approvati testè dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno trasmessi, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e di riscuotere le entrate e provvedere alle spese dell'amministrazione del Fondo per il culto, e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, dal 1° luglio al 31 dicembre 1893 » (N. 148).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione di provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e di riscuotere le entrate e provvedere alle spese dell'amministrazione del Fondo per il culto, e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, dal 1° luglio al 31 dicembre 1893.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato n. 148).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93 indicate nella tabella A annessa alla legge del 22 dicembre 1892, n. 714, e in dipendenza di altre leggi speciali.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella B annessa alla legge predetta;

b) a provvedere alle proprie spese ordinarie e straordinarie dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella C annessa alla legge predetta, e in dipendenza di altre leggi speciali.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla predetta legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla predetta legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella D annessa alla legge predetta;

b) a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella E annessa alla legge predetta.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla predetta legge.

Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 4, annesso alla predetta legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione dei due progetti di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1891-93 » (N. 113); Affrancamento dei canoni censi livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato, al fondo pel culto e all'asse ecclesiastico di Roma » (120).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione dell'altro disegno di legge, intitolato:

« Rendiconto generale consuntivo dell'Am-

ministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1891-92 ».

Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura del disegno di legge.

(Il senatore, segretario, Colonna-Avella legge il progetto di legge).

(V. Stampato N. 113).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1891-92.

Art. 1.

	Entrate reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L. 1,647,671,612 02	100,279,977 10
delle quali furono riscosse	» 1,586,506,867 02	95,149,139 89
e rimasero da riscuotere	L. 61,164,745 »	5,130,837 21

(Approvato).

Art. 2.

	Spese reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L. 1,695,810,417 36	100,279,977 10
delle quali furono pagate	» 1,480,111,555 42	94,340,944 63
e rimasero da pagare	L. 215,698,861 94	5,939,032 47

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nelle somma di lire *tre milioni seicentottomila quattrocentottantasette e centesimi cinquantasette* (L. 3,608,487 57) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1890-91 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

	Entrate reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L. 171,579,287 62	10,058,785 10
delle quali furono riscosse	» 112,387,652 12	10,020,355 85
e rimasero da riscuotere	L. 59,191,635 50	38,429 25

(Approvato).

Art. 5.

	Spese reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	467,948,419 79	10,111,542 06
delle quali furono pagate. »	289,121,369 87	10,068,175 70
e rimasero da pagare L.	<u>178,827,049 92</u>	<u>43,366 36</u>

(Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *tre milioni settecentocinquantaseimila novecentotrentotto* e centesimi *novantatre* (L. 3,756,938 93) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	Entrate reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1891-92 (art. 1) L.	61,164,745 »	5,130.837 21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) »	59,191,635 50	38,429 25
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale) »	46,096,444 24	»
Residui attivi al 30 giugno 1892 L.	<u>166,452,824 74</u>	<u>5,169,266 46</u>

(Approvato).

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio:

	Spese reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1891-92 (art. 2) L.	215,698,861 94	5,939,032 47
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) »	178,827,049 92	43,366 36
Residui passivi al 30 giugno 1892 L.	<u>394,525,911 86</u>	<u>5,982,398 83</u>

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 9.

È approvata la diminuzione di lire 10,923,275 40 portata al fondo di cassa al 30 giugno 1891 per riduzione dal valore nominale al valore effettivo in corso per l'argento delle piastre borboniche e delle pezze d'argento esistenti presso la Tesoreria centrale e la Zecca dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

In relazione all'articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304, è autorizzato il deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti di tante obbligazioni di Stato 4 per cento e l'alienazione di un corrispondente importo di rendita consolidata 5 per cento, quanta occorra per ricavare la somma di lire 181,138 75, riconosciuta ancora necessaria per provvedere all'intera spesa accertata nell'esercizio 1891-92 per le costruzioni ferroviarie eseguite direttamente dallo Stato, essendo state liquidate in minori somme del previsto, cioè in lire 58,750 in conto competenza dell'esercizio 1891-92 e in lire 122,388 75 in conto residui 1890-91 e retro, le quote di concorso degli Enti morali interessati nelle dette costruzioni, come risulta al cap. n. 115 del conto consuntivo dell'entrata per l'esercizio finanziario 1891-92.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 11.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1891 a lire *quattrocentotrentasei milioni novecentoquarantanovemila trecentosessantanove* e centesimi *ottantotto* (L. 436,949,369 88), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1891-92 nella somma di lire *quattrocentonovantatremilioni quattrocentosettantottomila duecentosettantasette* e centesimi *quarantanove* (lire 493,478,277 49) come dalla seguente dimostrazione:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1891-1892, cioè:		Differenza passiva al 30 giugno 1891.	436,949,369 88
Entrate reali . . . L. 1,647,671,612 02		Differenze e nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:	
Partite di giro . . » 100,279,977 10		Spese reali . . . L. + 1,083,937 58	
	1,747,951,589 12	Partite di giro . . » — 26,462 73	
Differenze nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:			L. + 1,057,474 85
Entrate reali . . . L. + 3,207,770 44			1,057,474 85
Partite di giro . . » — 23,922 77		Spese dell'esercizio finanziario 1891-1892, cioè:	
	L. + 3,183,847 67	Spese reali . . . L. 1,695,810,417 36	
	3,183,847 67	Partite di giro . . » 100,279,977 10	
Aumento del fondo di cassa al 30 giugno 1891 per rettificazioni di conti.	0 80		1,796,090,394 4
Aumento del credito verso i tesorieri per deficienze di cassa	406,799 51	Diminuzione del fondo di cassa per riduzione dal valor nominale al valore effettivo in corso per l'argento delle piastre borboniche e di altre pezze d'argento esistente in cassa.	10,923,275 40
Differenza passiva al 30 giugno 1892.	493,478,277 49		
	2,245,020,514 59		2,245,020,514 59

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio d'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in L. 27,988,411 18
 delle quali furono riscosse » 17,464,225 71
 e rimasero da riscuotere L. 10,524,185 47

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite in L. 25,987,975 18
 delle quali furono pagate » 16,275,802 85
 e rimasero da pagare L. 9,712,172 33

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate in L. 35,552,630 03
 delle quali furono riscosse » 9,004,404 58
 e rimasero da riscuotere L. 26,548,225 45

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate in L. 29,364,328 44
 delle quali furono pagate » 9,575,858 32
 e rimasero da pagare L. 19,788,470 12

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti nelle seguenti somme :
 Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891-92 (art. 12) L. 10,524,185 47
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) » 26,548,225 45
 Somme riscosse e non versate » 106,781 01
 Resti attivi al 30 giugno 1892 L. 37,179,191 93

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891-92 (art. 13) L. 9,712,172 33
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 19,788,470 12
 Resti passivi al 30 giugno 1892 L. 29,500,642 45

(Approvato).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE. 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *diecimilioni centotremila cinquecentosettantacinque* e centesimi *ventidue* (L. 10,103,575 22) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1891-92, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1891 . .	11,958,001 03	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:		accertati { al 30 giugno 1891 L. 40,415,445 45	
accertati { al 30 giugno 1891 L. 30,372,282 05		id. 1892 » 35,552,630 03	4,862,815 42
id. 1892 » 29,364,328 44	1,007,953 61	Spese dell'esercizio finanziario 1891-92	25,987,975 18
Entrate dell'esercizio finanziario 1891-92	27,988,411 18	Differenza attiva al 30 giugno 1892 . .	10,103,575 22
	40,954,365 82		40,954,365 82

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in L. 3,014,444 12
delle quali furono riscosse » 1,916,694 72
e rimasero da riscuotere L. 1,097,749 40

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 3,039,333 41
delle quali furono pagate » 2,347,516 84
e rimasero da pagare L. 691,816 57

(Approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate in L. 1,515,007 22
delle quali furono riscosse » 1,144,778 14
e rimasero da riscuotere L. 370,229 08

(Approvato).

LEGISLATURA XVIII — I^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate in	L.	1,635,136 15
delle quali furono pagate	»	1,051,461 26
e rimasero da pagare	L.	<u>583,674 89</u>

(Approvato).

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891-92 (articolo 19)	L.	1,697,749 40
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) »	»	370,229 08
Somme riscosse e non versate	»	<u>27,609 61</u>
	L.	<u>1,495,588 09</u>

(Approvato).

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891-92 (art. 20)	L.	691,816 57
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) . »	»	<u>583,674 89</u>
	L.	<u>1,275,491 46</u>

(Approvato).

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *ottocentosessantunmila ottocentonovantasette* e centesimi *quarantasette* (L. 861,897 47) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1891-92, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1891 . .	867,423 17	Spesa dell'esercizio finanziario 1891-92	3,039,333 41
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:	
accertati { al 30 giugno 1891 L. 1,660,758 51		accertati { al 30 giugno 1891 L. 1,521,265 99	
id. 1892 » 1,635,136 15		id. 1892 » 1,515,007 22	
	25,622 36		6,258 77
Entrate dell'esercizio finanziario 1891-92	3,014,444 12	Differenza attiva al 30 giugno 1892 . .	861,897 47
	<u>3,907,489 65</u>		<u>3,907,489 65</u>

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Viene ora in discussione il progetto di legge:

« Affrancamento dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo pel culto e all'Asse ecclesiastico di Roma ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il senatore, segretario, Colonna-Avella legge).

(V. Stampato N. 120).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È fatta facoltà ai debitori delle annue prestazioni dovute al demanio dello Stato, al Fondo per il culto e all'Asse ecclesiastico di Roma, ed affrancabili giusta la legge 29 gennaio 1880, n. 5253, di pagare il prezzo di affrancazione mediante una serie di annualità uguali comprensive dell'interesse del 5 per cento e della quota di ammortamento, quando addivengano alla stipulazione dell'atto entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il periodo dell'ammortamento sarà dai sei ai diciotto anni, a scelta dei debitori.

Le annualità fisse avranno le scadenze medesime della prestazione affrancata. La prima annualità fissa sarà pagata alla prima ordinaria scadenza dopo la stipulazione dell'atto.

(Approvato).

Art. 3.

Sarà in facoltà dei debitori, in qualsivoglia anno del periodo di ammortamento, di antici-

pare il pagamento della totale rimanenza del loro debito.

(Approvato).

Art. 4.

Se i debitori non pagassero l'annualità entro i trenta giorni dalla scadenza, saranno sottoposti all'interesse di mora del 6 per cento sulla annualità stessa, da computarsi dal giorno della scadenza.

(Approvato).

Art. 5.

Se alla scadenza di una rata annuale non fosse compiuto il pagamento della rata antecedente e degli interessi di mora, l'Amministrazione potrà subito ripetere il pagamento del restante suo credito.

(Approvato).

Art. 6.

Le annualità fisse da pagarsi secondo il diverso periodo di ammortamento, nonché la somma del residuo credito del demanio, così nel caso di volontaria anticipazione, come in quello di esazione coattiva a tenore degli articoli 3 e 5, saranno calcolate in base alle tabelle A e B.

Quando il pagamento delle annualità volontariamente o coattivamente anticipate non sia eseguito nel giorno immediatamente susseguente alla scadenza dell'ultima annualità non scontata, al capitale liquidato in base alla tabella B saranno aggiunti gli interessi 6 per cento dal giorno di detta scadenza a quello del pagamento.

Prego di dar lettura della tabella A e B.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge):

TABELLA A.

Annualità fissa da pagarsi dall'affrancante ad ogni scadenza annuale per ammortizzare il capitale di una lira al frutto del 5 per cento nel periodo da sei a diciotto anni.

Anni dell'ammortamento ossia numero delle annualità da pagarsi	Importo dell'annualità fissa comprensiva della quota di ammortamento del capitale e degli interessi
	Lire
6	0.1970
7	0.1728
8	0.1547
9	0.1407
10	0.1295
11	0.1204
12	0.1128
13	0.1065
14	0.1010
15	0.0963
16	0.0923
17	0.0887
18	0.0855

TABELLA B.

Somma da pagarsi dall'affrancante per estinguere anticipatamente, con lo sconto del 5 per cento, il residuo suo debito per ogni lira della annualità dovuta, secondo il numero delle rate annuali residue.

Numero delle annualità che restano a pagare	Valore odierno per ogni lira annua dovuta
	Lire
1	0.9524
2	1.8594
3	2.7233
4	3.5459
5	4.3295
6	5.0757
7	5.7860
8	6.4631
9	7.1078
10	7.7217
11	8.3064
12	8.8633
13	9.3994
14	9.8986
15	10.3796
16	10.8377
17	11.2741
18	11.6897

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6 colle annesse tabelle A e B, di cui si è data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 7.

I debitori di prestazioni d'importo non superiore a L. 5 annue, potranno affrancarle pagando in una sola volta un capitale eguale al decuplo della effettiva prestazione di un anno, purchè il pagamento avvenga entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, e fermo

l'obbligo di pagare le annualità maturate fino al giorno dell'affrancamento.

Nel caso previsto da questo articolo il debitore sarà ammesso a stipulare l'affrancamento mediante verbale da compilarsi in semplice forma amministrativa presso il competente ufficio di registro e da registrarsi in esenzione da tassa. In base al verbale di affrancazione l'Amministrazione creditrice provvederà d'ufficio alla cancellazione delle ipoteche o marche livellarie, che si trovassero iscritte a garanzia delle annualità affrancate.

(Approvato).

Art. 8.

Alle affrancazioni stipulate giusta la presente legge saranno nel resto applicabili le norme, i privilegi di tasse e le esenzioni da emolumenti portate dalla legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dal regolamento approvato col decreto reale 18 aprile anno medesimo, n. 5405.

(Approvato).

Art. 9.

Durante tre anni dalla pubblicazione della presente legge rimarranno sospese le operazioni dell'alienazione delle prestazioni perpetue. Trascorso il detto termine, le prestazioni non affrancate potranno esser cedute od alienate nei modi stabiliti dalla legge del 29 gennaio 1880, n. 5253, e dall'art. 4 di quella del 2 luglio 1891, n. 379.

Fino a quando però non sia eseguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette prestazioni, i debitori di esse potranno domandare l'affrancazione secondo le norme della precitata legge 29 gennaio 1880.

(Approvato).

Art. 10.

In ogni ufficio di registro dovrà tenersi affisso e ostensibile al pubblico un avviso che richiami l'attenzione del debitore di annue prestazioni verso il demanio, sulle agevolanze offerte dalla presente e dalle precedenti leggi, sul termine perentorio stabilito negli articoli 1 e 7 e sulle conseguenze della scadenza di essi indicati nell'articolo 9.

Copia di tale avviso dovrà essere consegnata insieme alla quietanza a chiunque eseguisca il pagamento di dette annue prestazioni.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle affrancazioni già stipulate secondo le norme stabilite nella legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà poi domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Mi pare opportuno di rimandare il seguito dell'ordine del giorno a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94;

Autorizzazione di provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e di riscuotere le entrate e di provvedere alle spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma dal 1° luglio al 31 dicembre 1893;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1891-92;

Affrancamento dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo pel culto e all'Asse ecclesiastico di Roma.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Estensione ad altri volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885;

Autorizzazione alle provincie di Lecce e Piacenza ed ai comuni di Brusaschetto, Camino, Castagnole Monferrato, Castévero d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86;

Autorizzazione ai comuni di Monte San Giovanni Campano, Grimaldi, Coniolo, Cunico ed altri di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86;

Autorizzazione ai comuni di Centrache, Rossano, San Biase, ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-89;

Aggregazione del comune di Rocca di Cambio al mandamento di Aquila degli Abruzzi;

Pensione di riposo al personale degli Istituti d'istruzione provinciali e comunali che passò e passerà al servizio dello Stato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno l'enumerazione dei voti).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1893

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1893-94:

Votanti	84
Favorevoli	72
Contrari	11
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-1894:

Votanti	84
Favorevoli	63
Contrari	20
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi negli esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo

« Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti » del bilancio del Ministero dell'interno;

Autorizzazione di maggiori assegnazioni per L. 447,930 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93;

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 559,777 85, su taluni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93:

Votanti	83
Favorevoli	65
Contrari	17
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).